



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Lavoratori caregiver: coabitazione e residenza anagrafica

Autore: Consulenze | 05/01/2019



Ho fatto domanda di pensione per “lavoratori precoci caregiver”. Mi è stata respinta con la causale “non sussiste il rapporto di convivenza”. Mia madre abita nella stessa casa, ma in un appartamento indipendente (quindi stesso numero civico ma diverso numero d'interno). E così risulta dalla Carta d'Identità. Mia mamma è una famiglia a se stante, mentre la mia (sono il figlio) è un altro nucleo familiare. Pertanto, mia madre deve appartenere anagraficamente allo stesso nucleo familiare?

Per l'accesso alla c.d. "**quota 41**" dei lavoratori precoci che assistono familiari con handicap grave (caregiver) è richiesta la **coabitazione** da almeno 6 mesi. La **residenza** deve essere nello stesso numero civico per essere soddisfatta e se i numeri civici, come nel caso di specie, sono differenti la domanda viene automaticamente respinta da parte dell'INPS.

Da notare che il requisito dei 6 mesi di coabitazione si intendono continuativi e deve sussistere prima della domanda di pensionamento. Quindi, dal momento della presentazione della domanda, bisogna andare a ritroso di 6 mesi.

In realtà, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, l'INPS stesso ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, se la madre del lettore abita allo stesso numero civico, quindi nello stesso stabile, ma non nello stesso **appartamento**, ha comunque diritto di rientrare tra i c.d. "caregivers". Il consiglio al lettore, pertanto, è quello di recarsi presso un Patronato o sportello INPS di competenza per chiarire la situazione di coabitazione, poiché la domanda non avrebbe dovuta essere respinta nelle predette condizioni.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Daniele Bonaddio***